



# PROVINCIA OGLIASTRA

# COMUNE DI Baunei

**PROGETTISTA:**

Dott. Ing. Mauro Pusole  
Via de Pretis, 22 - 08040 - Baunei

**Collaboratori:**

Geom. Emilio Incollu

Via San Nicolò 2 08040  
Baunei  
Tel. 0782/610923

**PROGETTO:**

Recupero di due aree interessate da  
attività estrattive dismesse site nel  
territorio comunale di Baunei

**TAV:**

**E**

**Capitolato Speciale  
Norme Generali**

**LIVELLO PROGETTAZIONE: ESECUTIVO**

**DATA: Dicembre 2012**

**SCALA:**

**COMMITTENTE:**

**COMUNE DI BAUNEI**

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

**COMUNE DI BAUNEI**

*Provincia d'Ogliastra*

**OGGETTO: Recupero ambientale di due aree interessate da attività estrattive  
dismesse site nel territorio comunale di Baunei.**

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA € 175.166,00

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 4.503,22

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 179.669,22

**CATEGORIA PREVALENTE OG13 (OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA);**

**TEMPO UTILE GIORNI 120;**

**PENALE: UNO X MILLE DELL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE;**

**PAGAMENTI: 50.000,00;**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Progettista

(Dott. Ing. Mauro Pusole)

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

**CAPITOLO PRIMO**

**OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO**

\*\*\*\*\*

**ARTICOLO 1**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale di due aree interessate da attività estrattive dismesse site nel territorio comunale di Baunei.

L'appalto, ai sensi del D.lgs. 163/2006, viene effettuato a misura, nelle proporzioni di seguito specificate:

**Categoria di lavoro**

**Importo**

**A) LAVORI A MISURA**

- Rivestimento scarpate con biostuoie, realizzazione di gabbionate, piantumazione e altre Opere di Ingegneria Naturalistica

€ 175.166,00

**TOTALE LAVORI A MISURA € 175.166,00**

**All'importo dell'Appalto di € 175.166,00 dovranno aggiungersi gli oneri della sicurezza Legge 81/08, non assoggettabili a ribasso, pari a € 4.503,22, per un importo totale di € 179.669,22.**

**ARTICOLO 2**

**AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'Impresa aggiudicataria quale minor corrispettivo per la realizzazione delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.lgs. 163/2006.

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

<i>RIF.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
<b>CATEGORIA PREVALENTE</b>		
<b>OG13</b>	Opere di Ingegneria Naturalistica..	€ 179.669,22
<b>SOMMANO PERI LAVORI A A MISURA €</b>		<b>179.669,22</b>
<b>DI CUI PER ONERI DELLA SICUREZZA NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO €</b>		<b>4.503,22</b>

Le opere da compensare sono tutte quelle identificate dagli elaborati che costituiscono il Progetto e Esecutivo, indicate nell'art. 1 "Oggetto dell'Appalto e descritte in modo sommario nell'art. 3 "Designazione delle Opere".

E' fatto assoluto divieto di apportare al progetto approvato qualsiasi variante (Legge 1865/2248, D.P.R. 207/10).

Non sono considerate varianti, ai sensi dell'art. 132 comma 3, 1° periodo del D.lgs. 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati grafici che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% d'ogni singola categoria di lavoro dell'appalto di cui all'art. 1 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

La variazione predetta sarà ordinata e motivata sul piano tecnico dalla Direzione dei Lavori con apposito e dettagliato Ordine di Servizio. Sarà onere dell'Appaltatore provvedere ad adeguare i disegni di progetto e i documenti relativi, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori (Art. 132 comma 3, 1° periodo del D.lgs. 163/2006). Sono ammesse varianti nell'esclusivo interesse della Committenza, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

stanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della sottoscrizione del verbale di cui all'art 106 comma 3 del Regolamento n° 207/10.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può comunque superare il 100% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (Art. 132 comma 3, 2° periodo del D.lgs. 163/2006). Ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP 145/00 comma 2 sono possibili varianti nei casi previsti dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006. Tali varianti saranno espletate ai sensi del citato articolo 10 del D. M. LL. PP. 145/2000, nel rispetto del D.P.R 207/10 nonché dello stesso Art. 10 del D. M. LL. PP. 145/2000. Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall'art. 134 del D.lgs. 163/2006 (recesso per volontà della Committenza), così come la facoltà della Committenza prevista dall'Art. 12 del D.M. 145/00 di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore ad un quinto dell'importo di contratto. Nei casi di cui sopra l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli. Per l'esecuzione di eventuali categorie di lavoro non previste, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme previste dal Regolamento sui LL.PP. n° 207/10.

**ARTICOLO 3**

**DESIGNAZIONE DELLE OPERE**

I lavori formanti oggetto del presente appalto sono quelli risultanti e desumibili dagli atti di progetto approvato e possono sommariamente riassumersi come segue:

**A) LAVORI DA ESEGUIRE MISURA**

- 1) Rivestimento con biostuoia;
- 2) Realizzazione di gabbionate rinverdite;

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

- 3) Sistemazione del terreno vegetale;
- 4) Piantumazione di essenze arboree e arbustive locali;
- 5) Inerbimento finale tramite idrosemina;
- 6) Recinzioni;
- 7) Tutte quelle opere complementari, da realizzare secondo quanto riportato negli elaborati di Progetto allegati;

**CAPITOLO SECONDO**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

**ARTICOLO 4**

**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO**

Fanno parte integrante del progetto:

1. il capitolato generale d'appalto (D.M. 19.04.2000 n°145);
2. il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.lgs. 12/04/2006 n. 163);
3. il regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 207/2010);
4. il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali e Norme Tecniche;
5. il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D.lgs. 163/2006;
6. gli elaborati di progetto;
7. Il Computo Metrico Estimativo;
8. L'elenco Prezzi Unitari;

**ARTICOLO 5**

**CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006, è

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

stabilita al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 100 del D.P.R. 544/99. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, è stabilita pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 101 del D.P.R. 544/99. Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.lgs. 163/2006, D.P.R. 544/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare gli artt. 75, 113 e 129 del D.lgs. 163/2006.

**ARTICOLO 6**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RE-  
SPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. 163/2006 e del Regolamento 207/10, l'esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicu-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

razione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

La somma assicurata è stabilita **pari al 100 %** dell'importo complessivo posto a base di appalto.

Ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.103 comma 2 del Regolamento, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilita pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

**ARTICOLO 7**

**CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, subito dopo l'aggiudicazione definitiva con le modalità di cui agli artt.129 e 130 del D.P.R. 544/99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/2000 previa acquisizione della cauzione definitiva. Qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dal Committente, si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori (art. 153 e 154 del D.P.R. 207/10), l'Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 21 DM 145/2000). In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato all'assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nell'eliminazione o



**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero nell'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della maggior parte dei lavori.

**ARTICOLO 8**

**PIANO DELLA SICUREZZA**

Per l'appalto in oggetto la Committenza, in ottemperanza al D.L.vo n° 81/08 e s.m.i., ha provveduto a far redigere il prescritto "Piano della Sicurezza", i cui contenuti minimi, nonché i costi di attuazione, sono stati individuati e determinati, secondo quanto disposto nel D.P.R. 222/03, **nell'importo complessivo di € 4.503,22.**

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato "Piano della Sicurezza", che costituisce parte integrante del contratto di appalto. Ogni violazione alle norme contenute nel piano suddetto da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Committenza, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'art. 131 del D.lgs. 163/2006. E' facoltà dell'appaltatore presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al "Piano della Sicurezza", ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per le integrazioni apportate su sua proposta.

L'Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le rela-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

tive responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del "Piano della Sicurezza" di progetto. Tale piano operativo, redatto ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/08. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

**ARTICOLO 9**

**PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO**

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della con-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

segna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza fornito dalla Committenza;

- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dalla Committenza si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n.248/2006, è fatto obbligo

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con l'La Committenza che, nelle more dell'emissione del Regolamento citato dalla legge 415/98, il Coordinatore per l'Esecuzione stabilisca quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto e si impegna a risarcire questa Committenza di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

Ai sensi dell'art. 90 del D.L.vo 81/08, la Committenza comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori.

La Committenza od il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

**ARTICOLO 10**

**PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi ed agli effetti del DPR 207/10 entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro gli stessi

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

termini l'Appaltatore presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza dall'art. 131 del D.lgs. 163/2006

Tali documenti, redatti ai sensi degli Art.i 18 e 19 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli della sicurezza.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità delle eventuali proposte integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilità con il piano di sicurezza di progetto.

Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della Direzione Lavori.

Le modifiche richieste dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, con le modalità e gli

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

effetti stabiliti dall'art. 131 comma 3 e art. 136 del D.lgs. 163/2006.

**ARTICOLO 11**

**SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art., 118 del D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/10.

La Committenza rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98.

**ARTICOLO 12**

**PROCEDURA ANTIMAFIA**

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D. Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98 saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per la autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore.

In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

- trasporto a discarica
- smaltimento rifiuti
- fornitura e/o trasporto di terra
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
- forniture di ferro lavorato
- noli a caldo e a freddo
- servizi di guardiania di cantiere

La Committenza rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98.

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l'autorizzazione della Committenza, l'Appaltatore, contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmetterà alla Committenza la documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal D.P.R. n. 252/98. Il subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.

L'Affidatario dovrà acquisire e trasmettere alla Committenza in relazione ai contratti che stipulerà, la seguente documentazione indipendentemente dall'importo del contratto e ferma la documentazione obbligatoria:

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.
2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Appaltatore contenente:
  - i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del medesimo dichiarante e di ogni socio per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le Committenza di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese di costruzione;
  - i dati dell'Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A e di codice fiscale).
3. Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle Committenza di capitali) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'Appaltatore, completi dei dati anagrafici.  
Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una persona fisica. In caso di associazioni temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna impresa componen-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

te l'associazione temporanea.

4. Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovrà essere comunicato anche il relativo codice fiscale.

**ARTICOLO 13**

**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri del Capitolato Generale d'Appalto (D. M. 145/2000) ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale - Norme Generali – che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- 1.** Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
- 2.** La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori.
- 3.** Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 4.** La custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).



**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

- 5.** L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'11/6/1988).
- 6.** Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine.
- 7.** Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'Appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.
- 8.** Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.
- Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere, i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisoriale ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

In definitiva, restano a carico della Committenza le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni.

**9.** Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all'approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico.

**10.** L'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.

**11.** Spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese per l'onorario e l'allestimento del collaudo statico di manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), effettuato da tecnici abilitati nominati dalla Committenza. Tali spese saranno liquidate dalla Committenza e i relativi importi saranno trattenuti sui SAL per le operazioni di collaudo in corso d'opera, e sul pagamento del saldo finale per il collaudo finale.

**12.** Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

Lavori.

**13.** L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore esecutore dei lavori è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute all'art. 9 del Regolamento di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (pubblicato sulla G.U., n. 49 del 27/2/1991) e ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della sa-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

lute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L. in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (S.O. alla G.U. n. 105 del 30/4/1956), dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. 163/2006.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata alla Committenza, la stessa comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committenza, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale di Appalto (D. M. 145/00) la Committenza potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

**14.** A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

**15.** Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni.

**16.** Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.

**17.** L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n° 22/1997 e conseguenti alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente contratto che rimarranno di proprietà della Committenza. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza della Committenza.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. La Committenza provvederà al recupero degli importi anticipati a titolo di indennità per l'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilità di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato dall'Appaltatore secondo le modalità decise dalla Direzione Lavori.

Qualora l'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla Committente per la cantierabilità dell'opera di cui al comma precedente, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le prescrizioni secondo la normativa vigente.

- 18.** L'Appaltatore, è tenuto a comunicare nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ri-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

tardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, sarà applicata una multa pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 16 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Speciale d'Appalto per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

**19.** L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'Albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale tecnico è incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. n° 145 del 19.04.2000).

**20.** L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n° 145 del 19.04.2000).

**21.** L'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione può disporre, ai sensi dell'art 92 comma 1, lettera F) del D.L.vo 81/08, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutrice stessa. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006.

**22.** L'Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere secondo le disposizioni impartite dalla Committenza.

Pertanto le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 118 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

**23.** L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

**24.** Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.

**25.** L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi e modi di esecuzione.

**26.** All'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le



**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato Speciale di Appalto, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Appaltatore.

**ARTICOLO 14**

**INTERFERENZE**

Qualora l'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, riceverà dalla Commitenza mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed ammini-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

strative occorrenti per l'eliminazione delle interferenze accertate.

Tutti gli oneri sopportati dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

La Committenza provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Committenza di gestione dei servizi.

**ARTICOLO 15**

**MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE**

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno valutate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se nelle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni e se ne terrà conto nella contabilizzazione.

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della D.L. con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accertate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite.

Le misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà con l'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

operazioni di collaudo.

***L'Appaltatore avrà diritto al pagamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta offerto, raggiungerà una somma pari a € 50.000,00.***

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai (Art. 7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto D. M. n° 145/00).

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, a norma del D.P.R. 207/10, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dal D.P.R. 207/10 sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

**ARTICOLO 16**

**TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO, PROROGHE**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **giorni 120 (diconsì giorni centoventi)** naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno del verbale di consegna (art.153-154 DPR 207/10).

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto nella misura delle normali previsioni della incidenza di **giorni 10 (diconsì giorni dieci)** di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

Ai sensi del Regolamento DPR 207/10, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopraffissato, sarà applicata una penale **pari all'uno x mille dell'importo netto contrattuale.**

Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto, può richiedere al Responsabile del Procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un'istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

**ARTICOLO 17**

**COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, COLLAUDO O CERTIFICATO DI**

**REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTI DEL SALDO**

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Nel caso in cui fra i lavori appaltati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art. 7 della Legge 1086/1971 e non sia stato ancora nominato il collaudatore, il D.L. provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 del D.M. 14.09.2005 (Norme Tecniche per le Costruzioni) le prove di carico, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al Direttore Tecnico dell'Appaltatore o all'Appaltatore.

Per i lavori comprendenti strutture, la Committenza può affidare ad uno dei componenti la commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici, gli o-

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

neri relativi sono a carico dell'Appaltatore.

Il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, cessazione dell'impegno contrattuale accertata con apposita certificazione.

Il collaudo verrà concluso, a norma del D.P.R. n. 207/10, entro sei (6) mesi dalla data di ultimazione accertata come sopra.

Nel caso si ritenga di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, a norma del suddetto D.P.R. n. 207/10, quest'ultimo sarà emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione.

Così come previsto dall'art. 193 del D.P.R. 544/99 e dall'art. 37 del Capitolato Generale di Appalto D. M. 145/2000, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della Committenza per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

**ARTICOLO 18**

**MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

**ARTICOLO 19**

**DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D. M. 145/00.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D. M. 145/00.

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti delle gabbionate;
- il rinsecchimento delle essenze arboree poste a dimora;

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

**ARTICOLO 20**

**MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI**

**AI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle zone di lavoro.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

**ARTICOLO 21**

**RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.lvo 81/08, etc.), nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni dei lavori.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Committenza ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

**ARTICOLO 22**

**PREZZI**

I lavori e le somministrazioni saranno liquidati in base al corrispettivo a prezzi unitari di progetto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;



**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.L. 81/08 e per quanto applicabili gli oneri di cui al D.L. 05.02.1997 n° 22.

I lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

A norma dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile (art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006).

**ARTICOLO 23**

**VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE**

La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche. Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di

**Capitolato Speciale d'Appalto – Lavori a Misura  
(NORME GENERALI)**

prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qualora si evidenziassero situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori valuterà l'accettabilità delle opere.

**ARTICOLO 24**

**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra, la Committenza e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario.

**ARTICOLO 25**

**RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

Qualora L'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione Lavori.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

**ARTICOLO 26**

**SPESE DI CONTRATTO**

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.